

CCLXIX SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 18 APRILE 1968

Presidenza del Presidente CERIONI

indi

del Vicepresidente GARDU

INDICE

Disegno di legge: «Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale». (115) (Continuazione della discussione e approvazione):

MELIS PIETRO	5691
ARRU	5692
PISANO	5693
USAI	5695
SODDU, Assessore all'industria e commercio	5695
RUIU	5708
(Votazione segreta)	5715
(Risultato della votazione)	5715

Proposta di legge: «Indennità speciale al personale ausiliario e corresponsione di una indennità di rischio agli agenti tecnici». (123) (Continuazione della discussione e approvazione):

(Votazione segreta)	5718
(Risultato della votazione)	5718

Proposte di legge: «Istituzione di corsi di qualificazione professionale per il personale della Regione Sarda» (124); «Abrogazione della legge 26 marzo 1965, n. 7, e modifiche alla L.R. 3 luglio 1963, n. 10, sullo stato giuridico del personale salariato dipendente dall'Amministrazione regionale» (125). (Non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli).

Sull'ordine del giorno:	
ATZENI LICIO	5718
SODDU, Assessore all'industria e commercio	5719

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

DEFRAIA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale». (115)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale».

Prosegue l'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 9

Gli impiegati dell'Amministrazione regionale già inquadrati nei ruoli organici alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso del titolo di studio prescritto, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento previsto dal precedente articolo, di essere ammessi agli esami speciali per il passaggio nella carriera immediatamente superiore.

Previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, possono essere ammessi agli esami speciali gli impiegati che rivestano rispettivamente le seguenti qualifiche, od equiparate:

- per il passaggio nella carriera direttiva: Segretario aggiunto o superiori;
- per il passaggio nella carriera di concetto: Archivistica o superiori;
- per il passaggio nella carriera esecutiva:

Usciere capo o superiori.

L'esame speciale consiste in un colloquio ver-tente sui servizi d'istituto, riferiti al ramo dell'Amministrazione regionale cui appartiene l'impiegato, propri della carriera e del ruolo cui il medesimo aspira. Per gli aspiranti al passaggio nella carriera esecutiva il colloquio può essere sostituito od integrato con una prova pratica di dattilografia.

Gli impiegati che conseguono l'idoneità nell'esame speciale sono collocati, anche in soprannumero, nella carriera immediatamente superiore a quella di provenienza, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva che transita in carriera superiore, il servizio regionale di ruolo, nonchè quello prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, purchè col possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di provenienza, è riconosciuto utile — nella misura di due terzi e per un periodo complessivamente non superiore a quello richiesto dalle vigenti norme regionali per l'ammissione agli esami di idoneità od alla selezione sostitutiva degli esami stessi, per la promozione a Direttore di sezione od a Primo segretario — sia per la determinazione della qualifica da conferire al suddetto personale nella carriera superiore, sia per la determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alle qualifiche di Direttore di sezione o di Primo segretario.

Per il personale ausiliario che transita nella carriera esecutiva, il servizio di ruolo e non di ruolo precedentemente prestato presso l'Amministrazione regionale è valido, nella misura di due terzi, ai soli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica di Primo archivista od equiparate.

All'esame speciale per il passaggio nella carriera esecutiva possono essere ammessi anche i salariati permanenti dell'Amministrazione regionale i quali, se idonei, sono collocati nella carriera medesima, anche in soprannumero, con la qualifica iniziale. Il servizio regionale prestato da salariato non è valido ai fini della progressione in carriera.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, *Segretario*.

Emendamento sostitutivo totale Melis Pietro Contu Anselmo - Sanna:

«Art. 9 - A domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento previsto dal precedente articolo e previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a seguito di esame speciale consistente in un colloquio sui servizi di istituto riferiti al ramo di appartenenza dell'Amministrazione regionale, il personale in servizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente, con la qualifica che avrebbe potuto conseguire in applicazione delle norme della legge regionale 20 maggio 1960, numero 9 e del relativo regolamento di esecuzione». (16)

Emendamento sostitutivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 9 (sostitutivo totale) Gli impiegati dell'Amministrazione regionale già inquadrati nei ruoli organici alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso del titolo di studio prescritto, possono partecipare a concorsi interni per conseguire il passaggio nella carriera immediatamente superiore.

Per il passaggio alla carriera di concetto è riconosciuto valido il diploma rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato o dalle preesistenti Scuole Tecniche statali.

Gli impiegati, che conseguono l'idoneità nel concorso interno sono collocati, anche in soprannumero, nella carriera immediatamente superiore a quella di provenienza, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva che transita in carriera superiore, il servizio regionale di ruolo nonchè quello prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, purchè col possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di prove-

nienza, è riconosciuto utile — nella misura dei due terzi e per un periodo complessivamente non superiore a quello richiesto dalle vigenti norme regionali per l'ammissione agli esami di idoneità od alla selezione sostitutiva degli esami stessi, per la promozione a Direttore di Sezione o Primo Segretario — sia per la determinazione della qualifica da conferire al suddetto personale nella carriera superiore, sia per la determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alle qualifiche di Direttore di Sezione o di Primo Segretario.

Per il personale ausiliario che transita nella carriera esecutiva, il servizio di ruolo e non di ruolo precedentemente prestato presso l'Amministrazione regionale è valido, nella misura di due terzi, ai soli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica di Primo Archivistista o equiparato.

Al concorso interno per il passaggio nella carriera esecutiva possono essere ammessi anche i salariati permanenti della Amministrazione regionale i quali, se idonei, sono collocati nella carriera medesima anche in soprannumero, con la qualifica iniziale. Il servizio regionale prestato da salariato non è valido ai fini della progressione in carriera.

Le prove in cui si articolano i concorsi di cui ai commi precedenti, la costituzione e la composizione delle relative commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e ogni specificazione necessaria per il procedimento dei concorsi stessi sono disciplinati con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima».

(17)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietro Melis per illustrare il primo emendamento.

MELIS PIETRO (P.S.d'A.). L'emendamento tende a creare una condizione di parità di trattamento al personale che ha conseguito, durante il servizio, il titolo di studio superiore ed ha diritto ad accedere alla carriera superio-

re. Tende a creare una condizione di parità rispetto a quel personale regionale che nelle due precedenti leggi, la numero 9 del 1960 e la numero 10 del 1963, trovandosi esattamente nella stessa condizione, cioè avendo conseguito il titolo di studio superiore, è stato inquadrato con una regolamentazione che riconosceva determinati valori al servizio prestato nelle categorie inferiori.

In particolare, come si legge nel regolamento di attuazione della legge numero 9, agli effetti della attribuzione delle qualifiche superiori il servizio prestato in categoria inferiore viene valutato secondo il seguente prospetto: «1.o) per quattro quinti se reso in posti di categoria immediatamente inferiore a quella dell'attuale inquadramento; 2.o) per due terzi se reso in posti di due categorie inferiori a quella dell'attuale inquadramento; 3.o) per intero qualora da apposito e circostanziato rapporto informativo compilato dai competenti organi regionali risulti che il dipendente pure assegnato nelle soppresse tabelle organiche ad un posto di categoria inferiore, abbia di fatto esercitato le funzioni proprie degli impiegati della categoria corrispondente al titolo di studio acquisito».

Invece, sia il testo del disegno di legge numero 115, sia l'emendamento numero 17 presentato dai colleghi Arru e altri dà una diversa valutazione al servizio prestato nelle condizioni ora enunciate, e precisamente il servizio prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, purchè con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di provenienza è riconosciuto utile nella misura dei due terzi, cioè vi è un declassamento della valutazione del servizio prestato nella categoria inferiore rispetto a quella che al personale che si trovava nelle stesse condizioni è stato riconosciuta con la precedente normazione legislativa regionale che prevedeva, invece, il riconoscimento dei quattro quinti di quel servizio, qualora il servizio stesso fosse stato prestato nella categoria immediatamente inferiore; dei due terzi solo se prestato quel servizio nelle categorie inferiori di due posti a quella alla quale il titolo di studio dà accesso.

E' una ragione, quindi, di giustizia perequativa fra il personale regionale, per modo da non dover creare altri motivi di casi anomali e quindi altri motivi di scontento, di disagio, di frizione, di rivendicazione. La formula da noi adottata nella presentazione dello emendamento richiama, per quanto attiene ai termini di presentazione della domanda, un regolamento previsto nell'articolo 8 della proposta di legge numero 115, ma ci dice l'emendamento «a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento previsto dal precedente articolo». Questo inciso dalle parole: «da presentarsi»; fino a «precedente articolo», deve, signor Presidente, intendersi soppresso, perchè è stato soppresso nella votazione di stamane l'articolo 8 nel suo complesso. Per quanto dicevo riguardo alla formula adottata per l'applicazione delle leggi precedenti, in particolare della legge numero 9, noi abbiamo riportato il testo che si trova all'articolo 23 secondo comma della legge numero 10 del 1963. Questo testo dice che "il personale, il quale alla data di entrata in vigore eccetera non risulti inquadrato in categoria corrispondente al titolo di studio posseduto, viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente con la qualifica che avrebbe potuto conseguire in applicazione delle norme della precedente legge regionale 20 maggio 1960 numero 9 e del relativo regolamento di esecuzione" di cui, per la parte che interessa, ho dato lettura or ora. Quindi la formula ripete esattamente, in questa legge, quella della legge precedente, la numero 63, e vuole riprodurre, per il personale che si trova nelle medesime condizioni, la stessa situazione giuridica e di carriera. Ecco perchè si ritiene, dal nostro Gruppo, che la norma stessa, nel testo così emendato del nostro emendamento, debba essere, per ragioni di giustizia, approvata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare il secondo emendamento.

ARRU (D.C.). L'emendamento sostanzial-

mente dice le stesse cose dell'emendamento numero 16. Già in sede di discussione generale abbiamo sostenuto l'esigenza che il personale fornito del prescritto titolo di studio possa passare da una carriera inferiore ad una carriera superiore. E' questo un riconoscimento che abbiamo detto si rende necessario, nei confronti di quel personale, che anche durante il servizio abbia conseguito il titolo di studio superiore.

Per quanto riguarda al suo avanzamento in carriera l'emendamento dice: «Per il personale della carriera di concetto ed esecutivo che transita in carriera superiore, il servizio regionale di ruolo nonchè quello prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, purchè con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di provenienza, è riconosciuto utile — nella misura dei due terzi e per un periodo complessivamente non superiore a quello richiesto dalle vigenti norme regionali per l'ammissione agli esami di idoneità od alla elezione sostitutiva degli esami stessi per la promozione a Direttore di Sezione o Primo Segretario — sia per la determinazione...». Se così non fosse e dovessimo applicare quanto detto nell'emendamento numero 16 questo personale potrebbe superare in carriera quello che è già stato inquadrato attraverso la progressione normale nelle qualifiche in cui esso si trova.

Per una esigenza di giustizia, perchè le situazioni rimangano inalterate, proprio per non creare casi anomali di estremo favore per il personale cui è data la possibilità di accedere alle carriere superiori, la limitazione posta nell'emendamento numero 17 ci pare assolutamente insopprimibile e da mantenersi in qualunque caso. Se noi applicassimo la legge numero 9, *sic et simpliciter*, questo personale avrebbe un vantaggio tale da scavalcare gli altri colleghi che hanno raggiunto i gradi che loro spettano nella carriera nella quale hanno iniziato il servizio e nella quale hanno avanzato gradualmente.

Questa è la situazione che verrebbe a determinarsi, onorevole Melis. Non abbiamo nulla in contrario, peraltro, che il personale fornito

di titolo di studio, il principio è fatto salvo, possa transitare da una carriera inferiore ad una carriera superiore. Debbo, peraltro, precisare, per i colleghi che hanno fatto parte della Commissione nella elaborazione di questo articolo che il testo della Commissione è stato emendato nell'articolo 17 col secondo comma, che dice: «Per il passaggio alla carriera di concetto è riconosciuto valido il diploma rilasciato dagli istituti professionali di Stato e dalle preesistenti scuole tecniche statali».

A questo proposito dobbiamo tener presente quanto stabilisce la legge 21 aprile 1965, numero 449, la quale dispone che i diplomi rilasciati da istituti professionali di Stato e di scuole tecniche possono essere riconosciuti validi ai fini della partecipazione a concorsi per l'accesso alle carriere di concetto da determinarsi per ciascuna amministrazione con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro interessato. Ora dal momento che questo titolo di studio è stato preso in considerazione dall'Amministrazione statale sembra opportuno tenerne conto anche per i dipendenti dell'Amministrazione regionale che lo posseggono. L'emendamento, nella sostanza, è favorevole più di quanto dice, e mi sembra che non si possa andare oltre. Andare oltre significherebbe creare casi di sperequazione che per lo meno io ritengo non possano essere accettati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pietro Melis. Ne ha facoltà.

MELIS PIETRO (P.S.d'A.). Probabilmente la formulazione dell'emendamento, e soprattutto la mia illustrazione, non hanno reso evidente la portata del criterio da noi proposto. Come ho detto, la formula adottata è quella, esattamente quella che è contenuta nella legge numero 10 del 1963. Il richiamo, peraltro, della legge del 1963 e nel presente emendamento, è rivolto alla legge regionale 20 maggio 1960, numero 9 e al relativo regolamento di esecuzione. Ora leggendo la legge e soprattutto il regolamento di esecuzione che indica minu-

tamente sia le procedure, sia i parametri di valutazione del servizio prestato, risulta chiaro questo principio: quel personale viene inquadrato nella categoria superiore competente con la qualifica iniziale.

Onorevole Arru, poi, a questo fine, ecco che la valutazione del servizio prestato è fatta per i quattro quinti o per i due terzi, oppure per intero a seconda delle situazioni nelle quali la legge stessa ha ritenuto di dare una definizione precisa. Ma con la qualifica iniziale si indica che quegli sbalzi e quelle sperequazioni, alle quali si riferisce paventandole il collega Arru, non si determinano. Si parte con questo riconoscimento dalla qualifica iniziale. Non si può pensare a scavalcamenti di personale che ha fatto la sua carriera. La sperequazione effettiva, onorevoli colleghi, si creerebbe se noi pretendessimo oggi di mantenere la formula che è stata adottata nel disegno di legge, o quella che è stata ripresa nell'emendamento numero 17 perchè avremmo ora del personale che ha fruito delle leggi numero 9 e numero 10 con determinati parametri di valutazione del servizio prestato e con diversi parametri chissà per quali misteriosi estranei e certamente non giustificabili motivi, dico non giustificabili, su un piano di giustizia. Perciò credo proprio che sia dovere di coscienza riprendere l'argomento per portarlo ad una soluzione che sia conforme a quella da noi proposta, conforme a giustizia sul piano di quanto è già stato realizzato per altri funzionari regionali in applicazione delle due precedenti leggi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Ho chiesto la parola, signor Presidente, con la speranza di poter contribuire a trovare una soluzione. A me pare che la preoccupazione che è stata espressa dal collega Arru sia fondata, nel senso che nel momento in cui noi ci proponiamo, con questa legge, di sanare dei casi anomali, non dobbiamo con l'approvazione di norme non sufficientemente chiare porne in essere di altri. Secondo l'onorevole Melis con l'emendamento ci si rife-

risce alla sistemazione alla carriera superiore, con la qualifica che avrebbe dovuto conseguire in applicazione, diciamo, del combinato disposto della legge numero 9 e del regolamento di esecuzione, e sarebbe chiaro che questo personale verrebbe sistemato con la qualifica iniziale. Il problema è che la legge numero 9, che io non ho presente, ma che mi pare di ricordare, prevede una determinata valutazione del servizio prestato. Ad esempio una valutazione dei quattro quinti del servizio prestato nella carriera immediatamente precedente inferiore.

E' da presumere, non ritengo sia una norma di carattere generale, che chi ha conseguito il titolo di studio superiore, per esempio la laurea, attualmente sia inquadrato nella carriera di concetto. Dico: è da presumere, può darsi che vi siano casi diversi, per cui questo mi porta a pensare che il servizio precedentemente prestato venga valutato in ragione dei quattro quinti...

MELIS PIETRO (P.S.d'A.). Sempre la politica dei due pesi e delle due misure. Se nella legge 9 prevedevate una cosa, oggi perchè volete fare diversamente?

PISANO (D.C.). Mi lasci dire, onorevole Melis. Se lei vuol trovare una soluzione mi ascolti perchè le assicuro che sto facendo uno sforzo per arrivare ad una conclusione, che possa lasciare tutti soddisfatti. Il problema nasce proprio sulla valutazione del servizio precedentemente prestato. E occorre, a mio parere, essere estremamente chiari in queste cose. Si dice: il personale viene inquadrato nella carriera superiore con la qualifica iniziale. Se si vuol dire questo io sono favorevole, però io sono d'accordo con chi dice che l'articolo deve essere chiaro; per essere chiaro anzichè fare riferimento alla legge numero 9 ed al regolamento, diciamo invece, senza riferirci ad alcuna legge, che il personale verrà inquadrato con la qualifica iniziale, punto e basta.

Resta un altro problema.

Le sue affermazioni, onorevole Melis, dimostrano che il collega Arru ha ragione. Se noi

valutiamo per i quattro quinti il servizio prestato nella carriera precedente che cosa facciamo? Mettiamo dei dipendenti che sono oggi in carriera inferiore nelle condizioni di superare coloro che si trovano in carriera superiore. Non c'è dubbio su questo. Per esempio, ammetta il caso di uno che abbia dieci anni o quindici anni di servizio, nella carriera di concetto; e ammettiamo il caso di un altro che da tre anni in meno, per esempio, sia nella carriera direttiva, anche in un grado superiore, il capo divisione. Con questo articolo, così formulato, come lei me lo presenta oggi, posso vedere fra un mese e mezzo un dipendente della Regione nella carriera di concetto. trovarsi d'un balzo ad essere ispettore generale, e questo crea dei casi anomali. Chi si trova nelle condizioni che io adesso ho indicato, e sono casi che possono verificarsi, onorevole Melis, verrà a proporre il suo caso anomalo per un'altra soluzione. Io concludo col dire, che se lei, con questo emendamento, volesse arrivare a dare la possibilità del passaggio in carriera superiore per coloro che hanno il titolo di studio però con la qualifica iniziale io sono d'accordo. Se invece si intende dare questa interpretazione estensiva, noi non possiamo votare a favore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Desidero esprimere il nostro parere sul secondo comma dell'emendamento numero 17 proposto dal presentatore collega Arru. Questo secondo comma potrebbe creare, secondo noi, le premesse per un rinvio della legge da parte del Governo centrale. Non vi è dubbio che il principio in esso affermato è giusto, però come ha detto l'onorevole Arru è già contenuto nella legislazione statale. Pertanto ci pare assolutamente inutile il suo inserimento nel testo di legge in discussione potendosi la norma richiamata applicare in via amministrativa. Per queste ragioni noi chiediamo che questo secondo comma venga, da parte dei presentatori, ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Arru. Ne ha facoltà.

ARRU (D.C.). Per quanto concerne il secondo comma dell'emendamento 17, le considerazioni fatte testè dall'onorevole Usai non ci possono trovare consenzienti, in quanto l'applicazione in via amministrativa della disposizione statutale può rendersi difficile anche perchè la legge 21 aprile 1965 numero 449 che io ho citato dice che i titoli di studio possono essere riconosciuti validi ai fini della partecipazione a concorsi per l'accesso alle carriere di concetto da determinarsi per ciascuna amministrazione con decreto del Ministro alla pubblica istruzione di concerto con il Ministro interessato. Nello Stato, dunque, la situazione è un'altra. Nella Regione bisogna superare la situazione con una chiara, esplicita dizione che sia contenuta nella legge perchè una applicazione in sede amministrativa di questo principio riesce difficile. Ecco che cosa ci ha indotto a parlarne nell'emendamento: per una sua situazione di chiarezza, perchè non vi siano equivoci.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è favorevole all'accoglimento dell'emendamento numero 17 così come è formulato, per i chiarimenti che testè ha dato anche l'onorevole Arru. Poichè in merito al titolo di studio richiamato, evidentemente in via amministrativa non possiamo pronunciarci, questo diritto va dichiarato in legge. Del resto se questo già avviene nello Stato, probabilmente quelle preoccupazioni di illegittimità che ha sollevato il collega Usai, può darsi non sussistano. La Giunta non ritiene di dover accogliere l'emendamento numero 16 per le cose già dette dal collega Pisano e dal collega Arru in quanto sembrerebbe anche a noi che esso perpetui le anomalie piuttosto che risolverle, anche perchè non si capisce che cosa possa succedere per il personale che conseguirebbe il titolo della carriera superiore una vol-

ta che entri in vigore questa legge. Si dice che questo principio vale solo per il passato, ma tanto vale regolamentare questa materia con una norma più organica. La Giunta, quindi, è favorevole all'emendamento numero 17 e contraria all'emendamento numero 16.

PRESIDENTE. Metto intanto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo costituente l'articolo 9 bis. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 9 bis (aggiuntivo) "I periodi di servizio valutati ai sensi del precedente art. 9, sono utilizzabili per intero e comunque validi, agli effetti della progressione in carriera, anche come permanenza minima in più qualifiche successive"». (18)

PRESIDENTE. I presentatori rinunciano alla illustrazione. Qual'è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è favorevole all'accoglimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 10

Gli impiegati già inquadrati nei ruoli organici alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge anche se non in possesso del titolo di studio prescritto, possono chiedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento previsto dall'articolo 8 di essere ammessi agli esami speciali per il passaggio nella carriera immediatamente superiore del ruolo amministrativo.

Il numero dei posti da mettere a disposizione per ciascun ruolo amministrativo delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, per l'assegnazione mediante gli esami speciali di cui al precedente comma è ragguagliato ad un decimo del numero dei posti d'organico effettivamente ricoperti nei ruoli stessi, computando per intero la frazione di posto; ove il numero in tal modo determinato risulti superiore a quello delle vacanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti di soprannumero.

Previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, possono essere ammessi agli esami speciali di cui al primo comma gli impiegati in possesso del titolo di studio del grado richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza e che rivestono le qualifiche indicate nel secondo comma dell'articolo precedente.

L'esame speciale di cui al primo comma consiste in due prove scritte ed in un colloquio vertente sui servizi di istituto del ramo dell'Amministrazione cui appartiene l'impiegato e della carriera cui aspira. Per gli aspiranti al passaggio nella carriera esecutiva il colloquio può essere sostituito od integrato con una prova pratica di dattilografia.

Gli impiegati che conseguono le idoneità nell'esame speciale sono collocati, secondo l'ordine della graduatoria ed entro i limiti stabiliti dal secondo comma, nel ruolo amministrativo della carriera immediatamente superiore a quella di provenienza.

Per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva che transita in carriera superiore, il servizio regionale di ruolo, nonché quello prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, purchè col possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di provenienza, è riconosciuto utile, con le limitazioni poste

dal quinto comma dell'articolo precedente, ai fini ivi indicati.

Ferma restando per gli impiegati della carriera esecutiva che transitano in quella di concetto la riduzione a due terzi del servizio ammesso a valutazione, per gli impiegati della carriera di concetto che transitano in quella direttiva il servizio stesso viene computato per metà.

Non è comunque valutabile ai fini di carriera il servizio prestato con le seguenti qualifiche o con quelle ad esse equiparate:

— per i provenienti dalla carriera di concetto:

Vice Segretario;

— per i provenienti dalla carriera esecutiva:

Applicato ed applicato aggiunto.

Per il personale ausiliario che transita nella carriera esecutiva il servizio prestato in precedenza non è valido ai fini della progressione in carriera.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Arru-Puddu Piero-Pettinau. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, *Segretario*:

«L'articolo 10 è soppresso». (19)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Non si è ritenuto opportuno accogliere quanto prescritto nell'articolo 10 che prevede il passaggio dalla carriera inferiore alla carriera superiore del personale non in possesso del prescritto titolo di studio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

NIOI, *Segretario*:

Art. 11

Gli impiegati che, pur in possesso del titolo di studio superiore, non possano partecipare agli esami speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 in quanto rivestono una qualifica inferiore a quella richiesta, possono chiedere di essere ammessi, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, agli esami speciali previsti per il passaggio nella carriera superiore degli impiegati sprovvisti del competente titolo di studio o altri analoghi esami da promuovere per l'accesso ai ruoli tecnici degli impiegati eventualmente in possesso di specifico titolo di studio.

Per il collocamento nella carriera superiore, anche dei ruoli tecnici, degli impiegati che conseguono l'idoneità si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 9.

Per la valutazione dei servizi regionali prestati prima del passaggio di carriera si osservano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dello stesso articolo 9.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Arru-Puddu Piero e Pettinau. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, *Segretario*:

«L'articolo 11 è soppresso». (20)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). L'emendamento numero 20 è soppressivo dell'articolo 11 in quanto ciò che è contenuto in questo articolo è stato già detto all'articolo numero 9, con l'emendamento numero 17 già approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

NIOI, *Segretario*:

Art. 12

I salariati permanenti dell'Amministrazione regionale che svolgono mansioni proprie della carriera del personale ausiliario possono essere assunti, a domanda e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo amministrativo o in quello tecnico di tale carriera, con la qualifica iniziale.

Il servizio regionale, di ruolo e non di ruolo, da medesimi prestato in qualità di salariato è riconosciuto utile, nella misura di due terzi e per un periodo complessivamente non superiore a sei anni, ai fini della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica di commesso od alle altre ad essa equiparate.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

NIOI, *Segretario*:

Art. 13

I dipendenti regionali transitati da una ad altra carriera dei ruoli organici in applicazione della presente legge prendono posto in ruolo dopo l'ultimo impiegato già iscritto con la stessa qualifica.

Ferma restando la posizione da ciascuno acquisita nelle singole graduatorie, gli impiegati inquadrati in carriera superiore a norma dell'art. 9, precedono quelli inquadrati ai sensi dell'art. 11; ad essi seguono i rimanenti.

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 13 (soppressivo parziale) "Il secondo comma è soppresso"». (21)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Non c'è bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 13 come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

NIOI, Segretario:

Art. 14

Nei confronti degli impiegati e dei salariati inquadrati in carriera superiore ai sensi della presente legge trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 202 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P. R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il riassorbimento dell'assegno personale non si opera sugli aumenti periodici di stipendio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

NIOI, Segretario:

Art. 15

I benefici combattentistici di carriera previsti dall'articolo 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, competono a tutti gli impiegati inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione regionale per effetto delle norme transitorie della legge stessa.

Agli impiegati in servizio di ruolo ed ai salariati permanenti competono i benefici combattentistici di natura economica previsti dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«Nel secondo comma la parola: "vigente" è sostituita dalle seguenti: "in vigore alla data di approvazione della presente legge"». (22)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). E' un emendamento puramente formale, signor Presidente, e non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta è favorevole all'accoglimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

NIOI, Segretario:

Art. 16

I posti delle tabelle prima e seconda allegate alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, eccedenti il numero del personale in servizio, potranno essere messi a pubblico concorso, in deroga all'articolo 36 della stessa legge, entro il limite del sessanta per cento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«L'articolo 16 è soppresso». (23)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru pr illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Questo articolo è stato soppresso, signor Presidente e onorevoli colleghi, in quanto con l'articolo 4 *ter* vengono sostituite le tabelle prima e seconda allegate alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

NIOI, Segretario:

Art. 17

In attesa che vengano indetti i pubblici concorsi consentiti in deroga all'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, l'Ammi-

nistrazione regionale, sulla base del titolo di studio da ciascuno posseduto, è autorizzata a mantenere in servizio in qualità di «impiegato avventizio» o di «salariato temporaneo», il personale già assunto, alla data del 1.º settembre 1967, per l'attuazione delle leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 26, 17 dicembre 1965, n. 35, 11 luglio 1962, n. 7, e 7 aprile 1965, n. 10, nonchè il personale salariato temporaneo di cui all'articolo 6, lettera b) della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25 in servizio, alla stessa data, presso l'Amministrazione centrale e quello addetto alla manutenzione dei materiali in dotazione ai servizi di sicurezza antincendi nelle campagne.

La norma di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale assunto per le esigenze dei controlli zootecnici previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, e di quello in servizio ai sensi del 2.º comma dell'art. 21 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Al personale nominato avventizio o salariato temporaneo ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale della corrispondente carriera o categoria degli impiegati e salariati regionali di ruolo. Sono vietate nuove assunzioni di personale di ruolo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma e su qualsiasi capitolo di bilancio, ad eccezione di quelle relative al personale stagionale operaio necessario per l'attuazione dei programmi di lotta del C.R.A.A.I. nonchè del servizio regionale antincendio.

PRESIDENTE. Anche a questo articolo è stato presentato un emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau soppressivo totale. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«L'articolo 17 è soppresso». (24)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli

colleghi, si propone la soppressione dell'articolo 17 per il fatto che la materia contenuta in questo articolo è stata già regolamentata in altra legge approvata stamattina.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

NIOI, Segretario:

Art. 18

Il personale nominato «impiegato avventizio» o «salariato temporaneo» a norma dell'articolo precedente può partecipare, senza limiti di età, ai concorsi previsti nello stesso articolo, relativi alla carriera corrispondente alla categoria di impiego avventizio e, per i salariati temporanei, alla dotazione degli operai permanenti.

I concorrenti dichiarati idonei, anche se non compresi tra i vincitori dei concorsi, saranno ugualmente nominati in prova e, compiuto favorevolmente il periodo di prova stessa, conseguiranno la nomina in ruolo; essi occuperanno, secondo l'ordine di graduatoria, i posti ancora liberi in organico dopo l'ultimo dei vincitori.

Qualora i posti degli organici non fossero, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alla disposizione di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze. All'uopo dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GARDU

PRESIDENTE. All'articolo 18 è stato pre-

sentato un emendamento soppressivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«L'articolo 18 è soppresso». (25)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Per gli stessi motivi per cui è stato soppresso l'articolo 17 si propone la soppressione dell'articolo 18, in quanto le sue norme sono state recepite dalla legge numero 22 approvata in mattinata.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

NIOI, Segretario:

Art. 19

Il servizio regionale prestato, a qualsiasi titolo, dal personale di cui all'articolo 17 è valido ai fini del trattamento di quiescenza.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta per la promozione alle qualifiche di Direttore di sezione, di Primo segretario, di Primo archivista e di Commesso, ed a quelle ad esse equiparate, il servizio prestato presso gli uffici dell'Amministrazione centrale prima dell'assunzione in ruolo del personale di cui al secondo comma dell'articolo 18, è valutato per intero, e sino ad un massimo di quattro anni, nei confronti dell'impiegato che risulti compreso nella graduatoria dei vincitori del relativo concorso pubblico; due terzi e sino ad massimo di due anni e otto

mesi nei confronti dell'impiegato compreso nella graduatoria degli idonei non vincitori del concorso stesso.

Non è comunque valutabile ai fini di carriera il servizio prestato antecedente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso alle diverse carriere.

PRESIDENTE. Anche a questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«L'articolo 19 è soppresso». (26)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Si propone la soppressione dell'articolo 19 per le stesse ragioni di cui ho detto poc'anzi per gli altri articoli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 20

Il personale dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici che alla data del 1.º settembre 1967 si trovi in servizio presso l'Amministrazione regionale in qualità di comandato ai sensi della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, ovvero a disposizione per l'incarico di segretario particolare del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, può chiedere, entro trenta giorni dal compimento del sesto mese dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione con le modalità della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

L'assunzione del personale comandato nei ruoli regionali può essere disposta, entro i limiti della carriera corrispondente, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno rivestita nella Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1961, numero 16.

L'assunzione nei ruoli regionali del personale a disposizione può essere invece disposta, entro i limiti della carriera corrispondente, con la stessa anzianità da ciascuno posseduta nell'Amministrazione di provenienza e con la qualifica regionale attribuita sulla base di detta anzianità.

Il personale che alla stessa data del 1.º settembre 1967 si trovi in servizio in qualità di segretario particolare del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, ai sensi del 2.º comma dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, può essere assunto a domanda nei ruoli regionali con la qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto. A detto personale il servizio prestato presso la Amministrazione regionale anteriormente all'assunzione in ruolo è riconosciuto valido ai fini dell'avanzamento in carriera.

Nei confronti del personale assunto nei ruoli a termini delle disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le norme transitorie della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Qualora i posti in ruolo non fossero, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Anche a quest'articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«L'articolo 20 è soppresso». (27)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare questo emendamento.

ARRU (D.C.). Valgono le stesse ragioni dette per gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta si rimette al parere del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

NIOI, Segretario:

Art. 21

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, valutato complessivamente in L. 119.500.000, di cui:

a) per il personale in servizio presso la Presidenza della Giunta e gli Assessorati alle finanze ed agli enti locali:

- L. 18.500.000, per stipendi ed altri assegni fissi agli impiegati,
- L. 1.500.000, per paghe ed altri assegni fissi ai salariati,
- L. 800.000, per compensi per lavoro straordinario degli impiegati,
- L. 500.000, per compensi speciali,
- L. 1.100.000, per indennità e rimborsi di spese di trasporto per missioni in territorio nazionale;

b) per il personale in servizio presso gli Assessorati all'igiene sanità ed al lavoro e pubblica istruzione e al Centro regionale antimalarico ed antinsetti:

- L. 32.500.000, per stipendi ed altri assegni fissi agli impiegati,

- L. 1.400.000, per compensi per lavoro straordinario agli impiegati,
- L. 800.000, per compensi speciali,
- L. 1.300.000, per indennità e rimborsi di spese di trasporto per missioni in territorio nazionale;

c) per il personale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo ed alla rinascita:

- L. 28.200.000, per stipendi ed altri assegni fissi agli impiegati,
- L. 1.600.000, per compensi per lavoro straordinario agli impiegati,
- L. 800.000, per compensi speciali,
- L. 2.400.000, per indennità e rimborsi di spese di trasporto per missioni in territorio nazionale;

d) per tutto il personale dell'Amministrazione regionale:

- L. 2.500.000, per quote a carico della regione dei contributi al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza,
- L. 600.000, per spese per la concessione delle agevolazioni in materia di trasporto di persone e di cose,
- L. 9.000.000, per imposta sui redditi di ricchezza mobile, complementare e addizionale sugli emolumenti del personale,
- L. 16.000.000, per contributi per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale;

si farà fronte mediante l'aumento, per gli importi rispettivamente indicati, degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno in corso:

- | | | |
|-------------------|-----|---------------|
| — capitolo 10301, | per | L. 94.500.000 |
| — capitolo 21202, | per | L. 9.000.000 |
| — capitolo 21203, | per | L. 16.000.000 |

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.

All'onere derivante dall'applicazione della legge per l'anno finanziario 1968, valutato complessivamente in annue L. 1.130.000.000, si farà fronte:

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

— per L. 425.000.000, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative;

— per le restanti L. 705.000.000, con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, derivante dal suo naturale incremento.

Per gli anni finanziari successivi al 1968 l'intero onere annuo di L. 1.130.000.000 recato dalla presente legge sarà fronteggiato con una quota del maggior gettito, derivante dal suo naturale incremento, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. All'articolo 21 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 21 (sostitutivo totale) A copertura dell'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in Lire 180.730.000, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1968:

in diminuzione:

di L. 180.730.000 dello stanziamento del capitolo 17130 relativo a «fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative».

In aumento:

di L. 32.630.000 dello stanziamento del capitolo 11112 relativo a «stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali»; di L. 7.000.000 dello stanziamento del capitolo 11113 relativo a «paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali»; di L. 4.000.000 dello stan-

ziamento del capitolo 11116 relativo a «compensi per lavoro straordinario agli impiegati della Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali»; di L. 500.000 dello stanziamento del capitolo 11117 relativo a «compensi per lavoro straordinario ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali»; di L. 500.000 dello stanziamento del capitolo 11119 relativo a «indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali per missione in territorio nazionale»; di L. 5.500.000 dello stanziamento del capitolo 11122 relativo a «quote a carico della Regione dei contributi al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo della Amministrazione regionale»; di L. 20.000.000 dello stanziamento del capitolo 11182 relativo a «pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle relative addizionali»; di Lire 39.000.000 dello stanziamento del capitolo 11183 relativo a «pagamento dei contributi dovuti per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale»; di L. 28.800.000 dello stanziamento del capitolo 15101 relativo a «stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale, in servizio presso gli Assessorati all'igiene e sanità al lavoro e pubblica istruzione e il Centro regionale antimalarico e antinsetti»; di Lire 2.000.000 dello stanziamento del capitolo 15103 relativo a «compenso per lavoro straordinario agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati all'igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e al Centro regionale antimalarico e antinsetti»; di L. 3.500.000 dello stanziamento del capitolo 15106 relativo a «indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Ammi-

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

nistrazione regionale in servizio presso gli Assessorati all'igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e il Centro regionale antimalarico e antinsetti per missioni in territorio nazionale»; di L. 25.300.000 dello stanziamento del capitolo 16101 relativo a «stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita»; di L. 4.000.000 dello stanziamento del capitolo 16103 relativo a «compenso per lavoro straordinario agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita»; di Lire 8.000.000 dello stanziamento del capitolo 16106 relativo a «indennità e rimborsi di spesa di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita per missioni in territorio nazionale». Per gli anni finanziari successivi al 1968 l'onere annuo, valutato in L. 200.000.000 recato dalla presente legge sarà fronteggiato con una quota del maggior gettito, derivante dal suo naturale incremento, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 11112, 11113, 11116, 11117, 11119, 11122, 11182, 11183, 15101, 15103, 15106, 16101, 16103 e 16106 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi». (28)

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 21 bis: La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione». (29)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Arru per illustrare questi emendamenti.

ARRU (D.C.). Rinuncio alla illustrazione. Si tratta di un emendamento finanziario, signor Presidente, e della dichiarazione di urgenza della legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

SODDU (D.C.), *Assessore all'industria e commercio*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione prima l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ricordo che è rimasta in sospeso la votazione dell'emendamento numero 9 che istituisce l'articolo 4 *ter*. Intanto sono stati presentati altri tre emendamenti. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Dopo l'art. 21 *bis* aggiungere le seguenti tabelle:

TABELLA PRIMA

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera Direttiva

— Segretario Generale	1
— Ispettore generale capo	20
— Ispettore generale	64
— Direttore di divisione	}
— Consigliere di 1.a classe	
— Consigliere di 2.a classe	
— Consigliere di 3.a classe	129
Totale 214	

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

e) Farmacisti:		2) Preparatori	
— Ispettore generale farmacista	}	— Preparatore capo	}
— Farmacista capo		— Preparatore principale	
— Farmacista superiore		— Primo preparatore	
— Farmacista principale		— Preparatore	
— Farmacista		— Preparatore aggiunto	
— Farmacista aggiunto		— Vice preparatore	
	1		4
Totale	1	Totale	4
f) Dottori in agraria specializzati in entomologia:		d) Periti minerari:	
— Ispettore generale entomologo	}	— Perito capo	}
— Entomologo capo		— Perito principale	
— Entomologo superiore		— Primo perito	
— Entomologo principale		— Perito	
— Entomologo		— Perito aggiunto	
— Entomologo aggiunto		— Vice perito	
	1		4
Totale	1	Totale	4
Carriera di Concetto		e) Disegnatori:	
a) Geometri:		— Disegnatore capo	}
— Geometra superiore	7	— Disegnatore principale	
— Geometra capo	}	— Primo disegnatore	}
— Geometra principale	20	— Disegnatore	
— Primo geometra	}	— Disegnatore aggiunto	
— Geometra	40	— Vice disegnatore	5
— Geometra aggiunto	}		Totale 8
— Vice geometra			
Totale	67		
b) Periti agrari:		f) Periti tecnici industriali	
— Esperto superiore	3	— Perito tecnico industriale capo	}
— Esperto capo	}	— Perito tecnico industriale principale	
— Esperto principale	10	— Primo perito tecnico industriale	
— Primo esperto	}	— Perito tecnico industriale	}
— Esperto	20	— Perito tecnico industriale aggiunto	
— Esperto aggiunto		— Vice perito tecnico industriale	
— Vice esperto			2
Totale	33	Totale	2
c) Personale lotta antianofelica:		Carriera Esecutiva	
1) Esperti di gruppo		a) Telefonisti:	
— Esperto capo di gruppo	}	— Telefonista superiore	}
— Esperto principale di gruppo		— Telefonista capo	
— Primo esperto di gruppo		— Primo telefonista	}
— Esperto di gruppo		— Telefonista	
— Esperto aggiunto di gruppo		— Telefonista aggiunto	
— Vice esperto di gruppo			5
	5		Totale 8
Totale	5	Totale	

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

b) Assistenti:		— Conduttori mezzi meccanici	7
— Assistente superiore		— Addetti ai servizi zootecnici	4
— Assistente capo		— Camerieri	1
— Primo assistente	4	Totale	40
— Assistente		II Categoria:	
— Assistente aggiunto		— Giardinieri	2
Totale	4	— Conduttori di caldaie a vapore	2
c) Personale lotta antianofelica:		— Guardiani	6
— Coadiutore superiore	4	Totale	10
— Coadiutore capo		III Categoria:	
— Primo coadiutore		— Muratori	2
— Coadiutore	5	— Autolavaggisti	6
— Coadiutore aggiunto		— Addetti alla sorveglianza sui lavori di pulizia	2
Totale	9	Totale	10
Carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione degli automezzi		IV Categoria:	
— Agente tecnico superiore	24	— Addetti ai lavori di pulizia	58
— Agente tecnico capo	35	Totale 58».(30)	
— Agente tecnico		<i>Emendamento Ruiu - Puligheddu - Ghirra:</i>	
Totale	59	«Dopo l'art. 21 bis aggiungere le seguenti tabelle:	

RUOLO AD ESAURIMENTO

(art. 26, ultimo comma, della L.R. 3 luglio 1963, n. 10)

Carriera Direttiva		Tabella prima	
— Ispettore generale		Ruolo amministrativo	
— Direttore di 1.a classe	11	Carriera direttiva	
— Direttore di 2.a classe		Segretario Generale	
— Vice direttore		Ispettore generale capo	
Totale	11	Ispettore generale	
		Direttore di divisione	
		Consigliere di 1.a classe	
		Consigliere di 2.a classe	
		Consigliere di 3.a classe	
		Totale	

TABELLA SECONDA

Pianta organica dei salariati permanenti		<i>Emendamento Ruiu - Ghirra - Puligheddu:</i>	
Capo operai	18	«Ruolo ad esaurimento (art. 26, ultimo comma, della L.R. 3 luglio 1963, numero 10).	
I Categoria:		Carriera direttiva	
— Meccanici	11	Ispettore generale	
— Muratori	3	Direttore di divisione	
— Elettricisti	2	Totale	
— Elettrauto	3	Totale 41».(32)	
— Idraulici	2	PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruiu per illustrare gli emendamenti di cui è firmatario.	
— Saldatori elettroautogenisti	3		
— Falegnami	4		

RUIU (P.S.d'A.). Nel dibattito, dove le questioni di principio sono state messe a tacere, evidentemente la nostra preoccupazione è stata quella di cercare di introdurre nella legge qualche fatto nuovo, qualche varco per consentire all'Amministrazione regionale di avvicinarsi a quella formula, a quei moduli di efficienza che ormai sono richiesti da tutte le Amministrazioni pubbliche. E' una opinione abbastanza diffusa e, anzi, direi accreditata che le Amministrazioni pubbliche moderne vadano ormai definendosi come *équipes* di lavoro, come *équipes* dirigenziali ad altissimo livello che diano istruzioni la cui attuazione, la cui realizzazione in fondo, molto più che all'uomo, viene affidata addirittura alla macchina. Nel momento in cui scompare buona parte delle figure tradizionali delle strutture burocratiche pubbliche, è chiaro che la preoccupazione di una amministrazione che voglia essere moderna, che voglia essere efficiente (e tanto più moderna ed efficiente deve essere l'Amministrazione regionale in quanto si pone, a nostro avviso, si dovrebbe porre, al centro di tutta una serie di iniziative) deve esser quella di avere a disposizione il maggior numero di alte qualificazioni, almeno di buone qualificazioni. Il nostro emendamento ha appunto lo scopo di favorire questo processo, cioè quello della... (Interruzioni).

No, addirittura aumentando a livelli nei quali certe qualificazioni possono essere utilizzate appieno, cioè con l'aumento, per esempio, del numero dei direttori di divisioni e poi dei consiglieri di prima, di seconda e di terza classe che, a nostro avviso, costituiscono la struttura fondamentale di una amministrazione che voglia essere moderna ed al passo con i tempi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al presentatore dell'emendamento numero 30 devo far presente che è giunto anche un emendamento a questo emendamento. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

Emendamento Usai - Cabras - Nioi:

«Dopo l'art. 21 bis aggiungere le seguenti tabelle:

Tabella Prima

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera Direttiva

— Segretario Generale	1	
— Ispettore generale capo	15	
— Ispettore generale	}	61
— Direttore di divisione		
— Consigliere di 1.a classe	}	97
— Consigliere di 2.a classe		
— Consigliere di 3.a classe		
Totale		174

Carriera di Concetto

a) Segretari:

— Segretario superiore		7
— Segretario capo	}	37
— Segretario principale		
— Primo segretario	}	79
— Segretario		
— Segretario aggiunto		
— Vice segretario		
	Totale	123

b) Ragionieri:

— Ragioniere superiore		4
— Ragioniere capo	}	23
— Ragioniere principale		
— Primo ragioniere	}	54
— Ragioniere		
— Ragioniere aggiunto		
— Vice ragioniere		
	Totale	81

c) Assistenti sociali :

— Assistenti sociale capo	}	3
— Assistente sociale principale		
— Primo assistente sociale		
— Assistente sociale aggiunto		
— Vice assistente sociale		
	Totale	3

Carriera esecutiva		b) Ingegneri:	
a) Archivisti e dattilografi		— Ispettore generale ingegnere	7
— Archivista superiore	120	— Ingegnere capo	
— Archivista capo		— Ingegnere superiore	13
— Primo archivista		— Ingegnere principale	
— Archivista	207	— Ingegnere	
— Applicato		Totale	20
— Applicato aggiunto			
Totale	327	c) Dottori in agraria:	
b) Stenografi		— Ispettore generale	6
— Stenodattilografo superiore	4	— Ispettore capo	
— Stenodattilografo capo		— Ispettore superiore	9
— Primo stenodattilografo		— Ispettore principale	
— Stenodattilografo	9	— Ispettore	
— Stenodattilografo aggiunto		— Ispettore aggiunto	
— Vice stenodattilografo		Totale	15
Totale	13	d) Veterinari:	
Carriera del personale Ausiliario		— Ispettore generale veterinario	
a) Addetti agli uffici:		— Veterinario capo	3
— Commesso superiore	38	— Veterinario superiore	
— Commesso capo		— Veterinario di 1.a classe	
— Commesso		— Veterinario di 2.a classe	
— Usciere capo	76	— Veterinario di 3.a classe	
— Usciere		Totale	3
— Inserviente			
Totale	114	e) Farmacisti:	
b) Addetti alla sorveglianza:		— Ispettore generale farmacista	
— Custode superiore	9	— Farmacista capo	1
— Custode capo		— Farmacista superiore	
— Primo custode		— Farmacista principale	
— Custode	22	— Farmacista	
— Custode aggiunto		— Farmacista aggiunto	
— Vice custode		Totale	1
Totale	31	f) Dottori in agraria specializzati in entomologia:	
RUOLO TECNICO		— Ispettore generale entomologo	
Carriera Direttiva		— Entomologo capo	1
a) Medici		— Entomologo superiore	
— Ispettore generale medico	6	— Entomologo principale	
— Ispettore medico capo		— Entomologo	
— Medico superiore		— Entomologo aggiunto	
— Medico di 1.a classe	6	Totale	1
— Medico di 2.a classe		Carriera di concetto	
Totale	12	a) Geometri:	
		— Geometra superiore	4

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

— Geometra capo	}	18	— Primo disegnatore	}	4		
— Geometra principale			— Disegnatore				
— Primo geometra			— Disegnatore aggiunto				
— Geometra			— Vice disegnatore				
— Geometra aggiunto			Totale		8		
— Vice geometra	}	44					
Totale			66				
f) Periti tecnici industriali:							
b) Periti agrari:			}	3	— Perito tecnico industriale capo	}	2
— Esperto superiore					— Perito tecnico industriale principale		
— Esperto capo	— Primo perito tecnico industriale						
— Esperto principale	— Perito tecnico industriale						
— Primo esperto	— Perito tecnico industriale aggiunto						
— Esperto	}	20	— Vice perito tecnico industriale	Totale		2	
— Esperto aggiunto			Totale		33		
— Vice esperto			Totale		33		
c) Personale lotta antianofelica:							
1) Esperti di gruppo							
— Esperto capo di gruppo	}	5	a) Telefonisti:	}	2		
— Esperto principale di gruppo			— Telefonista superiore				
— Primo esperto di gruppo			— Telefonista capo				
— Esperto aggiunto di gruppo			— Primo telefonista				
— Vice esperto di gruppo	}	5	— Telefonista	}	6		
Totale			5			— Telefonista aggiunto	
Totale			5			Totale	
2) Preparatori							
— Preparatore capo	}	4	b) Assistenti:	}	2		
— Preparatore principale			— Assistente superiore				
— Primo preparatore			— Assistente capo				
— Preparatore			— Primo assistente				
— Preparatore aggiunto			— Assistente				
— Vice preparatore			— Assistente aggiunto				
Totale		4	Totale		2		
d) Periti minerari:							
— Perito capo	}	4	c) Personale lotta antianofelica:	}	4		
— Perito principale			— Coadiutore superiore				
— Primo perito			— Coadiutore capo				
— Perito			— Primo coadiutore				
— Perito aggiunto			— Coadiutore				
— Vice perito			— Coadiutore aggiunto				
Totale			4			Totale	
e) Disegnatori:							
— Disegnatore capo	}	4	Carriera del personale ausiliario				
— Disegnatore principale			addetto alla conduzione degli automezzi				
			— Agente tecnico superiore	24			

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

— Agente tecnico capo	}	52
— Agente tecnico		
Totale		76

RUOLO AD ESAURIMENTO

(art. 26, ultimo comma, della L.R. 3 luglio 1963, n. 10)

Carriera Direttiva

— Ispettore generale	}	11
— Direttore di 1.a classe		
— Direttore di 2.a classe		
— Vice direttore		
Totale		11

TABELLA SECONDA

Pianta organica dei salariati permanenti

Capo operai	16
I Categoria	
— Meccanici	11
— Muratori	2
— Elettricisti	2
— Elettrauto	2
— Idraulici	2
— Saldatori elettroautogenisti	2
— Falegnami	5
— Conduttori mezzi meccanici	17
— Addetti ai servizi zootecnici	4
— Camerieri	1
Totale	48

II Categoria:

— Giardinieri	2
— Conduttori di caldaie a vapore	2
— Guardiani	7
Totale	11

III Categoria:

— Muratori	2
— Autolavaggisti	11
— Addetti alla sorveglianza sui lavori di pulizia	2
Totale	15

IV Categoria:

— Addetti ai lavori di pulizia	58
Totale	58». (33)

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 30, viene ripresa alle ore 19 e 55).

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un altro emendamento. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

Emendamento Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Dopo l'art. 21 bis aggiungere le seguenti tabelle:

Tabella prima - Ruolo Amministrativo

Carriera direttiva

— Segretario generale	1	
— Ispettore generale	15	
— Direttore di divisione	61	
— Consigliere di 1.a classe	}	115
— Consigliere di 2.a classe		
— Consigliere di 3.a classe		
Totale	192	

Carriera di Concetto

a) Segretari:

— Segretario superiore		7
— Segretario capo	}	37
— Segretario principale		
— Primo segretario	}	79
— Segretario		
— Segretario aggiunto		
— Vice segretario		
	Totale	123

b) Ragionieri:

— Ragioniere superiore		4
— Ragioniere capo	}	23
— Ragioniere principale		
— Primo ragioniere	}	54
— Ragioniere		
— Ragioniere aggiunto		
— Vice ragioniere		
	Totale	81

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

c) Assistenti sociali:		RUOLO TECNICO	
— Assistente sociale capo	}	Carriera Direttiva	
— Assistente sociale principale			
— Primo assistente sociale			
— Assistente sociale aggiunto			
— Vice assistente sociale			
Totale	3	a) Medici:	
		— Ispettore generale medico	}
		— Ispettore medico capo	
		— Medico superiore	}
		— Medico di 1.a classe	
		— Medico di 2.a classe	
		Totale	12
Carriera Esecutiva		b) Ingegneri:	
a) Archivistici e dattilografi:		— Ispettore generale ingegnere	}
— Archivistica superiore	}	— Ingegnere capo	
— Archivistica capo		— Ingegnere superiore	}
— Primo archivistica	}	— Ingegnere principale	
— Archivistica		— Ingegnere	
— Applicato		Totale	20
— Applicato aggiunto			
Totale	324		
b) Stenodattilografi:		c) Dottori in agraria:	
— Stenodattilografo superiore	}	— Ispettore generale	}
— Stenodattilografo capo		— Ispettore capo	
— Primo stenodattilografo	}	— Ispettore superiore	}
— Stenodattilografo		— Ispettore principale	
— Stenodattilografo aggiunto		— Ispettore	
— Vice stenodattilografo		— Ispettore aggiunto	
Totale	13	Totale	15
Carriera del personale ausiliario		b) Veterinari:	
a) Addetti agli uffici:		— Ispettore generale veterinario	}
— Commesso superiore	}	— Veterinario capo	
— Commesso capo		— Veterinario superiore	
— Commesso	}	— Veterinario di 1.a classe	
— Usciere capo		— Veterinario di 2.a classe	
— Usciere		— Veterinario di 3.a classe	
— Inserviente		Totale	3
Totale	109		
b) Addetti alla sorveglianza:		e) Farmacisti:	
— Custode superiore	}	— Ispettore generale farmacista	}
— Custode capo		— Farmacista capo	
— Primo custode	}	— Farmacista superiore	
— Custode		— Farmacista principale	
— Custode aggiunto		— Farmacista	
— Vice custode		— Farmacista aggiunto	
Totale	22	Totale	1

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

f) Dottori in agraria o in scienze naturali specializzati in entomologia:		e) Disegnatori:	
— Ispettore generale entomologo	}	— Disegnatore capo	}
— Entomologo capo		— Disegnatore principale	
— Entomologo superiore		— Primo disegnatore	}
— Entomologo principale		— Disegnatore	
— Entomologo		— Disegnatore aggiunto	
— Entomologo aggiunto		— Vice disegnatore	
Totale	1	Totale	8
Carriera di concetto		f) Periti tecnici industriali:	
a) Geometri:		— Perito tecnico industriale capo	}
— Geometra superiore	4	— Perito tecnico industriale principale	
— Geometra capo	}	— Primo perito tecnico industriale	
— Geometra principale		— Perito tecnico industriale	
— Primo geometra	}	— Perito tecnico industriale aggiunto	
— Geometra		— Vice perito tecnico industriale	
— Geometra aggiunto	48	Totale	2
— Vice geometra	}		
Totale	70		
b) Periti agrari:		Carriera Esecutiva	
— Esperto superiore	3	a) Telefonisti:	
— Esperto capo	}	— Telefonista superiore	}
— Esperto principale		— Telefonista capo	
— Primo esperto	}	— Primo telefonista	}
— Esperto		— Telefonista	
— Esperto aggiunto		— Telefonista aggiunto	
— Vice esperto	}	Totale	8
Totale	33		
c) Personale lotta antianofelica:		b) Assistenti:	
1) Esperti di gruppo		— Assistente superiore	}
— Esperto capo di gruppo	}	— Assistente capo	
— Esperto principale di gruppo		— Primo assistente	
— Esperto di gruppo		— Assistente	
— Esperto aggiunto di gruppo		— Assistente aggiunto	
— Vice esperto di gruppo	}	Totale	2
Totale	5		
2) Preparatori		c) Personale lotta antianofelica:	
— Preparatore capo	}	— Coadiutore superiore	}
— Preparatore principale		— Coadiutore capo	
— Primo preparatore		— Primo coadiutore	}
— Preparatore		— Coadiutore	
— Preparatore aggiunto		— Coadiutore aggiunto	
— Vice preparatore		Totale	9
Totale	4		

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

Carriera del personale ausiliario
addetto alla conduzione degli automezzi

— Agente tecnico superiore	24	
— Agente tecnico capo	}	35
— Agente tecnico		
Totale	59	

RUOLO AD ESAURIMENTO

(art. 26, ultimo comma, della L.R. 3 Luglio 1963, n. 10)

Carriera Direttiva

— Ispettore generale	}	11
— Direttore di 1.a classe		
— Direttore di 2.a classe		
— Vice direttore		
	Totale	11

TABELLA SECONDA

I Categoria:

Pianta organica dei salariati permanenti

— Meccanici	11
— Muratori	2
— Elettricisti	2
— Elettrauto	2
— Idraulici	2
— Saldatori elettroautogenisti	2
— Falegnami	5
— Conduttori mezzi meccanici	17
— Addetti ai servizi zootecnici	4
— Camerieri	1
Totale	48

II Categoria:

— Giardinieri	2
— Conduttori di caldaie a vapore	2
— Guardiani	7
Totale	11

III Categoria:

— Muratori	2
— Autolavaggisti	6
— Addetti alla sorveglianza sui lavori di pulizia	2
Totale	10

IV Categoria

— Addetti ai lavori di pulizia	58
Totale	58». (34)

PRESIDENTE. Ovviamente gli emendamenti numero 30 e 31 si intendono ritirati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru per illustrare l'emendamento numero 34.

ARRU (D.C.). Per quanto riguarda le tabelle, si è ritenuto opportuno sostituirle con quelle testè presentate, in quanto nei lavori della Commissione è emersa la necessità di una ridistribuzione generale del personale tenendo conto di alcune valutazioni all'interno delle rispettive carriere. Nelle tabelle presentate precedentemente questa situazione era stata parzialmente mutata. Pertanto ci dichiariamo favorevoli all'approvazione delle tabelle presentate con questo emendamento, e chiediamo alla Giunta di rinnovare l'impegno di procedere ad una più sostanziale revisione delle tabelle stesse quanto prima in ordine all'approvazione della legge sul trattamento economico.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è favorevole all'emendamento numero 34.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 34.

USAI (P.C.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Noi abbiamo presentato il nostro emendamento mantenendo fede agli impegni che avevamo assunto in sede di prima Commissione, perchè l'emendamento presenta-

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

to dai Gruppi di maggioranza non teneva fede a quegli impegni. Avendo concordato, in una riunione dei rappresentanti della prima Commissione, sull'emendamento inizialmente approvato, abbiamo ritirato il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Arru. Ne ha facoltà.

ARRU (D.C.). Preciso a questo punto che noi avevamo presentato un diverso emendamento proprio perchè, venute meno le esigenze di cui alla legge 122, cioè dell'inquadramento di tutto il personale fuori ruolo, ritenevamo che a quelle tabelle non si dovesse più accedere

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9 rimasto sospeso. Chi lo approva alzi la mano

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	62
maggioranza	32
favorevoli	32
contrari	29
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis -

Angioi - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Biggio - Birardi - Cabras - Campus - Congia - Congiu - Contu Felice - Costa - Defraia - Del Rio - Desanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Frau - Gardu - Ghinami - Ghirra - Giagu De Martini - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Manca - Marciano - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Mocci - Monni - Nioi - Nuvoli - Occhioni - Pedroni - Peralda - Perantoni - Pettinau - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Puligheddu - Raggio - Ruiu - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca).

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: «Indennità speciale al personale ausiliario e corresponsione di una indennità di rischio agli agenti tecnici». (123)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Indennità speciale al personale ausiliario e corresponsione di una indennità di rischio agli agenti tecnici».

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

NIOI, Segretario:

Art. 1

A tutto il personale ausiliario, addetto agli uffici ed alla sorveglianza, in servizio presso l'Amministrazione regionale, è corrisposta una indennità speciale nella misura e con le modalità previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, numero 1282.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NIOI, Segretario:

Art. 2

A tutto il personale ausiliario addetto alla conduzione degli automezzi viene corrisposta una indennità di rischio giornaliera nelle seguenti misure:

Agente Tecnico Capo	L. 600
Agente Tecnico	L. 500

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 2 - A tutto il personale ausiliario addetto alla conduzione degli automezzi in servizio presso l'Amministrazione regionale viene corrisposta una indennità di rischio giornaliera nelle seguenti misure: Agente tecnico superiore e agente tecnico capo L. 600; Agente tecnico L. 500». (1)

Emendamento aggiuntivo Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 2 bis - A tutto il personale salariato in servizio presso l'Amministrazione regionale viene corrisposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennità di rischio mensile pari al 25 per cento del salario base in godimento al 31 dicembre 1967. Tale indennità non cumulabile e non pensionabile non viene corrisposta durante la sospensione delle funzioni e nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia non provenienti da causa di servizio, eccezione fatta nei casi di infermità dovuta ad infortunio sul lavoro». (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piero Puddu per illustrare questi emendamenti.

PUDDU PIERO (P.S.U.). Questo emendamento viene proposto, praticamente, per consentire l'estensione dell'indennità di rischio

giornaliera agli agenti tecnici superiori e all'agente tecnico capo e all'agente tecnico. Con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 bis lo stesso trattamento viene esteso al personale salariato in base alla legge e in godimento al 31 dicembre 1967. Questa indennità non può essere considerata nè cumulabile nè pensionabile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 3

All'intero onere annuo di lire 50.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1968 e successivi, si farà fronte con una corrispondente quota per maggior gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile, derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale Arru-Puddu Piero-Pettinau. Se ne dia lettura.

«Art. 3 - A totale copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 50.000.000 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1968: diminuzione: di lire 50.000.000 dello stanziamento del capitolo 17130 relativo a "fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni le-

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

gislative"; in aumento: di L. 150.000.000 dello stanziamento del capitolo 11112 relativo a "stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale e gli Assessorati alle finanze e agli enti locali"; di L. 16.000.000 dello stanziamento del capitolo 11113 relativo a "paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza della Giunta regionale e agli Assessorati alle finanze e agli enti locali"; di L. 3.000.000 dello stanziamento del capitolo 15101 relativo a "stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati all'igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e il Centro antimalarico e antinsetti"; di L. 8.000.000 dello stanziamento del capitolo 15102 relativo a "paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati all'igiene e sanità, al lavoro e pubblica istruzione e il Centro regionale antimalarico e antinsetti"; di L. 6.000.000 dello stanziamento del capitolo 16101 relativo a "stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, ai trasporti e turismo e alla rinascita"; di L. 2.000.000 dello stanziamento del capitolo 16102 relativo a "paghe ed altri assegni fissi, trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza ai salariati dell'Amministrazione regionale in servizio presso gli Assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita". Per gli anni finanziari successivi al 1968 l'onere annuo valutato in L. 75.000.000, recato dalla presente legge, sarà fronteggiato con una quota del maggior gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile, derivante dal suo naturale incremento. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 11112, 11113, 15101, 15102, 16101 e 16102 del-

lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi». (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu per illustrare questo emendamento.

PUDDU PIERO (P.S.U.). E' un emendamento di carattere finanziario per consentire la sistemazione e il pagamento della indennità agli aventi diritto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo che dovrebbe costituire l'articolo 3 bis. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Arru - Puddu Piero - Pettinau:

«Art. 3 bis. "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione"». (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piero Puddu per illustrare questo emendamento.

PUDDU PIERO (P.S.U.). L'emendamento si giustifica da sè.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*.
La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Dobbiamo procedere ora ad approvare il titolo che va modificato, in base all'approvazione dell'articolo 2 bis, a questo modo: «Indennità speciale al personale ausiliario e corresponsione di una indennità di rischio agli agenti tecnici e al personale salariato».

Chi approva questo titolo alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Indennità speciale al personale ausiliario e corresponsione di una indennità di rischio agli agenti tecnici».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	44
contrari	13

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angioi - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Biggio - Birardi - Cabras - Campus - Congia - Congiu - Contu Felice - Costa - Defraia - Del Rio - Desanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Frau - Gardu - Ghinami - Giagu De Martini - Guaita - Isola - Lai - Latte - Lilliu - Macis Elodia - Manca - Marciano - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Monni - Nioi - Nuvoli - Occhioni - Pedroni - Peralda - Perantoni - Pettinau - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Raggio - Sassu - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca).

Non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli delle proposte di legge: «Istituzione di corsi di qualificazione professionale per il personale della Regione Sarda» (124); «Abrogazione della legge 26 marzo 1965, n. 7, e modifiche alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sullo stato giuridico del personale salariato dipendente dall'Amministrazione regionale». (125)

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione del passaggio alla discussione degli articoli delle proposte di legge: «Istituzione di corsi di qualificazione professionale per il personale della Regione Sarda»; e: «Abrogazione della legge 26 marzo 1965, numero 7, e modifiche alla legge regionale 3 luglio 1963, numero 10, sullo stato giuridico del personale salariato dipendente dall'Amministrazione regionale».

Mi pare che queste due proposte di legge siano state superate perchè assorbite dai progetti di legge approvati.

Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Ritiriamo questi due provvedimenti in quanto assorbiti dalle precedenti leggi che abbiamo approvato.

PRESIDENTE. Tuttavia la Presidenza deve mettere in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge numero 124. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge numero 125. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Licio Atzeni ha domandato di parlare sull'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

ATZENI LICIO (P.C.I.). Signor Presidente, nella seduta di ieri mattina io avevo pregato di esaminare la possibilità di discutere sollecita-

V LEGISLATURA

CCLXIX SEDUTA

18 APRILE 1968

mente la interpellanza numero 164 concernente la situazione nella miniera di Santa Lucia. Vorrei pregarla di chiedere alla Giunta se è disposta, e quando, a discutere la interpellanza e nella eventualità che ancora la Giunta non avesse concluso i contatti per la soluzione del problema, vorrei avere, perlomeno, la garanzia che i lavoratori che hanno ripreso il lavoro negli scorsi giorni, abbiano occupazione fino a quando la Giunta non avrà concluso i suoi contatti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

SODDU (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Debbo assicurare l'onorevole Atzeni che i lavoratori hanno ripreso il loro normale lavoro su invito della Regione, attraverso il Corpo delle Miniere, per i lavori di ma-

nutenzione, per il momento; poi si provvederà per i lavori straordinari di ricerca. Ritengo non sia opportuno discutere stasera l'interpellanza in quanto sono in corso dei contatti con l'Azienda interessata e con altri operatori del settore per vedere di dare un assetto definitivo al problema di Santa Lucia. Quindi la Giunta richiederebbe un certo tempo per poter portare avanti l'azione che sta svolgendo.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nella mattinata di domani alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1968